



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.9238/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare VI e I

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Ordinamento della professione di maestro di sci" - **Reg.Gen.n.196**

Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo e De Flavii.
Depositata il 7 marzo 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

I Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

19 APR 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Ordinamento della professione di maestro di sci”

Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo e de Flaviis

(Registro Generale numero 196)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
“ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE
DI MAESTRO DI SCI”

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge si prefigge di disciplinare, in attuazione delle Legge 8 marzo 1991, n°81, l'ordinamento della professione di maestro di sci.

In particolare, in conformità all'art.13 della citata Legge, esso prevede l'istituzione, tra l'altro, del Collegio regionale dei maestri di sci, nonché quella dell'albo professionale regionale dei maestri di sci. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale, di cui all'art. 6, ed al possesso dei requisiti prescritti dall'art.4 di detta legge n°81.

Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'apposito albo professionale regionale dei maestri di sci.

Con successivo provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche e sono descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, dei percorsi e delle escursioni ove è prevista l'attività dei maestri di sci.

L'Assessore regionale al lavoro e formazione, a norma dell'art.13 comma 5 della legge n°8 marzo 1991, vigila sull'attività del Collegio regionale dei maestri di sci ed approva i regolamenti relativi al funzionamento del collegio adottati dall'assemblea del collegio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge non prevede, per la sua attuazione, oneri a carico del bilancio regionale, tenuto conto che, ai sensi della legge regionale n. 19/1987, la Giunta regionale già provvede al riconoscimento di corsi di formazione professionale autofinanziati.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, in attuazione della legge 8 marzo 1991 n.81, l'esercizio della professione di maestro di sci e l'ordinamento delle scuole di sci nel territorio della Regione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

(Definizione della professione di maestro di sci)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), e' maestro di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e nelle discipline nordiche, il soggetto che consegue la relativa abilitazione con le modalità previste dalla presente legge o che abbia conseguito, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa, il certificato di idoneità all'insegnamento dello sci rilasciato dalle regioni e/o province autonome nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale.
2. Il maestro di sci insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a gruppi di persone ed a persone singole, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci, che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, ramponi e piconza.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

(Scuole di sci alpino di fondo e di snowboard)

1. Per scuola di sci alpino, sci di fondo e di snowboard, si intende qualunque unità organizzativa, a base associativa o cooperativa cui fanno capo più maestri iscritti all'albo professionale regionale che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale. Ogni scuola di sci comprende, di norma, i maestri operanti in una stazione invernale, ferma restando la libertà di esercizio autonomo della professione.
2. L'Assessore regionale per il lavoro e formazione, sentito, se presente, il parere del collegio regionale dei maestri di sci, autorizza l'apertura delle scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) che la scuola abbia un minimo di tre maestri;
 - b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;
 - c) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale,
 - d) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
 - e) che la scuola sia in grado di funzionare con l'organico minimo previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
 - f) che sia in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione Italiana Sport Invernali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

(Pubblicità dei prezzi)

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci deve contenere i relativi prezzi.
2. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo visibile al pubblico e chiaro, la tabella dei prezzi praticati.
3. E' fatto assoluto divieto di applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

(Albo professionale regionale dei maestri di sci)

1. Ai sensi dell'art.3 della legge n. 81/1991, l'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nell'albo professionale regionale di tutti i soggetti che intendono esercitare in modo stabile in Campania la professione di maestro di sci, intendendo per esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia recapito in Campania ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.
2. L'albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall'articolo 11.
3. L'iscrizione nell'albo professionale di cui al comma 1 è obbligatoria per i maestri di sci che intendono esercitare la professione nell'ambito del territorio regionale stabilmente per tutta la stagione invernale.
4. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è distinto, per specialità nelle seguenti sezioni:
 - a) per disciplina alpina – maestro di sci alpino;
 - b) per discipline nordiche – maestro di sci di fondo;
 - c) maestri di sci di “snowboard”.
5. L'iscrizione nell'albo professionale ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psicofisica di cui all'articolo 6, comma 1, nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui al citato articolo 6.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

(Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci)

1. Ai sensi della legge 81/91, l'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di Stato membro della Comunità Europea;
 - b) maggiore età;
 - c) idoneità psicofisica attestata da certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale del comune di residenza;
 - d) assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - f) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci conseguita mediante la frequenza di corsi di qualificazione professionale ed il superamento dei relativi esami.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7

(Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale)

1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci che precedono, a norma dell'art.6 della legge 81/91, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione, a norma dell'art.11 della medesima legge, sono istituiti, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, dall'Assessore regionale per il lavoro e formazione.
2. L'Assessore regionale per il lavoro e formazione, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, se istituito, in rispondenza ai contenuti e ai criteri indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali, di seguito denominata F.I.S.I., circa le materie e gli argomenti dei corsi, ai sensi dell'art.8, comma 2 della legge 81/91 delibera le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di aggiornamento e di specializzazione, l'organizzazione, i programmi, la durata, il luogo di svolgimento e le prove finali dei corsi, nonché le prove selettive per l'ammissione ad essi, determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.
3. I corsi di qualificazione professione, vengono organizzati d'intesa con il collegio regionale, se istituito, prevedendo l'impiego per la parte tecnico didattica degli organi tecnici della F.I.S.I..
4. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard, è costituito dagli insegnamenti fondamentali individuati dall'art.7 della legge 81/91, e si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale, corrispondenti alle tre sezioni d'esame.
5. La domanda di ammissione ai corsi di abilitazione professionale, contenente l'attestazione del possesso dei requisiti, deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale.
6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica, valutata da una commissione d'esame a norma dell'art.8.
7. Il superamento della prova dà facoltà di partecipare al primo corso successivo alla prova stessa o ad un secondo corso, qualora non sia stato possibile partecipare al primo o non siano stati superati i relativi esami finali.
8. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva.
9. Non sono tenuti a sostenere la prova dimostrativa attitudinale pratica gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali della F.I.S.I. nelle rispettive discipline, nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando.
10. La frequenza dei corsi di aggiornamento, le cui materie di insegnamento previste sono le stesse del corso di qualificazione, è obbligatoria per almeno il settantacinque per cento delle ore di insegnamento. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento per motivi di forza maggiore, debitamente documentati e /o per malattia, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; l'iscrizione all'albo è prorogata fino alla frequenza di tale corso ed in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

11. I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l'ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità, sono esonerati dal corso di formazione e dall'esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l'abilitazione.
12. Gli oneri per l'organizzazione dei corsi, degli esami ed il rilascio dei titoli sono coperti integralmente dalle spese a carico dei frequentanti senza alcun onere a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8

(Commissione d'esame)

1. La commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di cui alla legge 81/91 è istituita senza alcun onere a carico del bilancio regionale con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e formazione, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci se istituito.
2. Se l'intesa non viene raggiunta entro novanta giorni dall'invio della proposta da parte dell'Assessore regionale per il lavoro e formazione, lo stesso Assessore procede senz'altro alla nomina della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
 - a) un esperto designato dall'Assessore regionale per il lavoro e formazione, che la presiede;
 - b) tre maestri di sci delle discipline specifiche previste dal corso di riferimento (alpine, fondo, snowboard), scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal collegio regionale dei maestri di sci, se istituito e/o dalla F.I.S.I.;
 - c) tre istruttori nazionali di sci scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla F.I.S.I.;
 - d) tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso l'assessorato regionale del lavoro e formazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9

(Maestri di sci di altre regioni e stati)

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Campania devono richiedere l'iscrizione nell'albo regionale professionale della Campania.
2. Il collegio regionale dei maestri di sci e/o l'assessore al lavoro e formazione della Regione Campania, provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 5.
3. I maestri di sci iscritti nell'albo di altre regioni, che intendano esercitare per periodi superiori ai dieci giorni la propria attività professionale in Campania devono darne comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci e/o all'assessore al lavoro e formazione della regione Campania.
4. I maestri di sci stranieri non iscritti in alcun albo regionale possono esercitare l'attività professionale in Campania per periodi non inferiori a sette giorni e non superiori ai trenta previo nulla osta del collegio regionale dei maestri di sci e/o Assessore competente della Regione Campania.
5. Per i cittadini, non facenti parte di Stati membri dell'Unione Europea, il nulla osta è subordinato al riconoscimento da parte della F.I.S.I., dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza, d'intesa con il Collegio regionale.
6. I maestri di sci che provengono da altri Stati o da altre regioni e che accompagnano propri gruppi di allievi, non sono soggetti agli obblighi di cui ai commi 3 e 4.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 10

(Collegio regionale dei maestri di sci)

1. Il collegio regionale dei maestri di sci, previsto dall'art.13 della legge n. 81/1991, è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione. Del collegio fanno parte i maestri di sci iscritti nell'albo regione, nonché i maestri che abbiano cessato l'attività e/o momentaneamente sospesa, ivi residenti.
2. Sono organi del collegio:
 - a) l'assemblea formata da tutti i membri del collegio;
 - b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio;
 - c) il presidente del collegio, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'assemblea del collegio:
 - a) eleggere il consiglio direttivo;
 - b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
 - c) eleggere i propri rappresentanti nel collegio nazionale dei maestri di sci;
 - d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
 - e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta al consiglio direttivo o sulla quale, una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti
4. Spetta al Consiglio direttivo del collegio:
 - a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
 - b) vigilare sull'esercizio della professione;
 - c) applicare le sanzioni disciplinari;
 - d) collaborare con la Regione, oltre che con le provincie, nell'organizzazione delle attività formative di cui all'articolo 6;
 - e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti.
5. Il consiglio regionale dei maestri di sci, su propria richiesta e/o su proposta di altro consiglio, può proporre all'Assessorato al lavoro e formazione della Regione Campania l'istituzione di un collegio Interregionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 11

(Vigilanza della Regione sul collegio regionale di sci)

1. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci spetta alla competente struttura regionale dell'assessorato al lavoro e formazione.
2. Al fine di cui al comma 1, il presidente del collegio regionale dei maestri di sci trasmette, entro il termine perentorio del trenta settembre di ogni anno, alla Giunta regionale e per essa all'Assessore al lavoro e formazione:
 - a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati dalla relativa documentazione.
 - b) i provvedimenti del collegio regionale in materia di provvedimenti disciplinari adottati ai sensi del presente testo unico.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del collegio regionale.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del consiglio direttivo del collegio che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino ad elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento precedente.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 12

(Sanzioni Amministrative)

1. Fermo restando quando previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da seicento a trecento euro:
 - a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 4;
 - b) il maestro di sci straniero che esercita temporaneamente l'attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all'articolo 8.
2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da trecento a millecinquecento euro il maestro di sci che applica prezzi superiori a quelli pubblicizzati. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui tale violazione è commessa da una scuola sci.
3. E' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria che va da cento a seicento euro:
 - a) il maestro di sci o la scuola che non pubblicizza la tabella dei prezzi praticati;
 - b) il maestro di sci iscritto ad albo regionale, che esercita temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da ottocento a quattromilaottocento euro.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 13

(Sanzioni disciplinari)

1. I maestri di sci iscritti nell'albo regionale, i quali si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge ovvero dalla legge 81/1991, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione scritta;
 - b) censura;
 - c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
 - d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio direttivo del Collegio nazionale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 14

(Norma finale)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.